ENTRO IL 16 MARZO 2023 LE COMUNICAZIONI RELATIVE AI CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA E GAS MATURATI NEL 2022

Le disposizioni riguardanti i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), ai mesi di ottobre e novembre (art. 1 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022) prevedono che i beneficiari dei crediti d'imposta debbano inviare **entro il 16 marzo 2023** all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un'apposita comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.
Il contenuto della comunicazione, il modello e le istruzioni da utilizzare sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modello-e-istruzioni-bonus-imprese-prodotti-energetici .
A seguito dell'invio del modello sarà rilasciata una ricevuta che ne attesterà la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta sarà nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l'intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data della comunicazione stessa. Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata con le medesime modalità previste per l'invio.
La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24 o abbia già comunicato all'Agenzia delle Entrate la cessione del credito.
Il mancato invio di una valida comunicazione determina l'**impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24, a decorrere dal 17 marzo 2023**.

Aggiornato al 25 febbraio 2023